



Atto Costitutivo

In Genova, Salita Inferiore San Rocchino 4 rosso, presso l'Associazione Bagdad Café, si sono riunite in data Venerdì 1 Dicembre 2006 le assemblee congiunte delle associazioni di volontariato:

Bagdad Café con sede in Genova Sal. Inf. S. Rocchino 4r CF 95032560104
Città Futura con sede in Genova Corso Torino 46 canc CF 95076310101

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Signora Letizia Calegari che a sua volta nomina sua segretaria la Signora Antonietta Gogna.

La presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del Consorzio e legge lo statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità. Lo statuto stabilisce in particolare che l'adesione al consorzio è libera, che il funzionamento del consorzio è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

La presidente dà inoltre lettura dello statuto di ARCI e propone che il consorzio prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione all' ARCI adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale del consorzio.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

I presenti deliberano inoltre che il consorzio venga chiamato "Consorzio Zenzero" con sede in Genova, Via Torti 35 e nominano i seguenti signori a componenti il comitato direttivo provvisorio. Comitato che sarà modificato o ratificato in apposite successive elezioni:

Letizia Calegari Presidente
Marco Marchetti Vice presidente
Antonietta Gogna Tesoriere
Paola Balbi

Non essendovi altro da deliberare la presidente scioglie l'assemblea

Genova 01 Dic 2006

La Presidente

La Segretaria



STATUTO

ART. 1

Costituzione

1. Per volontà e su iniziativa delle Associazioni Bagdad Cafè e Città Futura è costituito con sede in Genova, Via Torti 35, il Consorzio Zenzero, di seguito detto Consorzio.
2. I contenuti e la struttura del Consorzio sono democratici, avendo tutti i Soci uguali diritti e doveri, godendo del pieno elettorato attivo e passivo.

ART. 2

Finalità ed assenza del fine di lucro

1. Il Consorzio nasce dall'esigenza delle due Associazioni suddette di condividere nella stessa sede servizi solo per i propri soci, compresi quelli di ristorazione e somministrazione bevande. Entrambe le Associazioni, pur consapevoli delle notevoli affinità, restano determinate a conservare la propria peculiarità nella convinzione che la diversità è ricchezza e che pertanto le differenze in un regime di assoluto rispetto e pari opportunità portano a percorsi differenziati che potenziano le singole capacità giovando alla comunità tutta in ragione esponenziale. Le attività del Consorzio dovranno essere compatibili in ogni caso con i seguenti principi fondamentali cui si ispirano le associazioni fondatrici:
 - a) Contribuire alla crescita di una società basata sulla solidarietà e non sul profitto o sulla mercificazione di ogni aspetto dell'esistenza.
 - b) Sviluppare esperienze che formino alla cooperazione anziché alla competizione.
 - c) Rendere possibile un mondo basato sul rispetto dell'ambiente e non sul suo sfruttamento incontrollato.
 - d) Promuovere la soluzione non violenta dei conflitti ad ogni livello nella nostra società.
2. Il Consorzio aderisce ad ARCI, di cui condivide le finalità statutarie e ne adotta la tessera nazionale quale tessera del Consorzio.
3. Il Consorzio provvederà a gestire solo per i propri Soci tutto quanto concerne la sede, comprese le utenze e l'ordinaria amministrazione della stessa nonché a gestire i servizi di ristorazione e somministrazione bevande, tenendo ben fermo il principio che la logica di tale gestione è la cooperazione e non il profitto.
4. Il Consorzio, in applicazione ai principi sopra espressi, potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni che saranno necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.
5. Il Consorzio ha durata illimitata, non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

ART. 3

Aderenti, criteri di ammissione

1. Sono aderenti al Consorzio le due Associazioni costituenti suddette ed eventuali altre Associazioni che ne facessero richiesta e la cui domanda di adesione fosse accolta dall'Assemblea all'unanimità.
2. Le Associazioni che intendessero aderire al Consorzio devono presentare domanda in cui dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto ed il Regolamento Interno del Consorzio. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Assemblea.
3. Le Associazioni potranno recedere dal Consorzio con un preavviso di sei mesi solo qualora il Consorzio sia composto da almeno tre Soci e nei seguenti casi :

- a) scioglimento della rispettiva Associazione;
 - b) diminuzione di oltre la metà della quota inizialmente assegnata.
4. Il Comitato può espellere un'Associazione aderente per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali. In caso di mancato pagamento delle quote sociali il Comitato inviterà l'inadempiente a provvedere e, permanendo l'inadempienza oltre tre mesi, il Socio inadempiente decadrà dal Consorzio, e dovrà pertanto liberare immediatamente i locali senza nulla poter pretendere a titolo di risarcimento, rimborso, restituzione di sorta.

ART. 4

Diritti ed obblighi degli aderenti

1. Le Associazioni aderenti hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a mezzo dei loro Organi dirigenti, a votare ed a svolgere il lavoro preventivamente concordato.
2. Le Associazioni aderenti sono tenute a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali determinate dall'Assemblea all'unanimità ed a prestare il lavoro preventivamente concordato.

ART. 5

Organismi

1. Sono Organismi del Consorzio : l'Assemblea, il Comitato, il Collegio dei Garanti, il Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 6

L'Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli aderenti al Consorzio nelle forme stabilite dal Regolamento Interno.

L'Assemblea è convocata dal Comitato in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Comitato lo ritenga necessario con almeno 15 gg. di preavviso decorrenti dalla data di affissione della convocazione nella bacheca sociale.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di una delle due Associazioni costituenti ed in tal caso il Comitato deve provvedere alla convocazione entro 15 gg. dalla richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 gg. dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, presenti in proprio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di 1/3 degli aventi diritto di ciascuna Associazione e non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo le modifiche dello Statuto, che devono essere approvate dai 3/4 dell'Assemblea.

L'Assemblea ha i seguenti compiti :

- elegge i membri del Comitato, del Collegio dei Garanti, del Collegio dei Sindaci Revisori
- approva il programma di attività proposto dal Comitato;
- approva il Regolamento Interno predisposto dal Comitato
- approva il rendiconto preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- approva o respinge le richieste di modifica dello Statuto.
- prende provvedimenti in caso di dimissioni di un'Associazione aderente;
- ratifica o respinge l'esclusione di un'Associazione aderente decisa dal Comitato.

ART. 7

Il Comitato

Il Comitato è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri da cinque ad undici, con la raccomandazione che ogni Associazione sia rappresentata secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Interno. I membri del Comitato rimangono in carica due anni e sono rieleggibili, ad eccezione del Presidente che non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese ed ha i seguenti compiti :

- fissare le norme per il funzionamento del Consorzio attraverso la redazione di un Regolamento Interno;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti annuali preventivi e consuntivi;
- determinare il programma di lavoro, seguendo le linee di indirizzo fornite dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- assumere eventualmente il personale.
- deliberare sulle ammissioni ed esclusioni degli Aderenti.
- provvedere altresì alla nomina nel suo seno del Presidente e del Vice Presidente, del Tesoriere e delle altre cariche ritenute necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei Membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità si rinvia alla riunione successiva. In caso di parità per tre riunioni consecutive la delibera decade.

Il Membro del Comitato che per tre volte consecutive non interviene alle riunioni senza giustificato motivo decade dal mandato.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Comitato; diversamente a discrezione del Comitato stesso.

Il Comitato può anche procedere alla cooptazione di nuovi membri

La quota massima di sostituzioni e cooptazioni è fissata in un terzo dei componenti originari, dopo tale soglia il Comitato decade.

Le sostituzioni e cooptazioni dovranno essere ratificate o modificate dalla prima assemblea.

Il comitato può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei componenti.

Il comitato decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

Il Presidente del Comitato rappresenta legalmente il Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono alla scadenza del mandato dell'organismo.

ART. 8

Il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni ed è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Consorzio, sulle violazioni dello Statuto e de Regolamento Interno e sull'inosservanza delle delibere.

Il Collegio dei Garanti decide a maggioranza assoluta e si riunisce ogni volta che le condizioni lo rendano necessario.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni ed è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Consorzio e di verificare l'attuazione delle delibere relazionando al Comitato e all'Assemblea.

Si riunisce almeno due volte l'anno e straordinariamente ogni volta che ne faccia richiesta uno dei membri o il Comitato.

Le cariche di membro del Comitato di Garante e di Sindaco Revisore sono incompatibili fra di loro

I Sindaci Revisori e i Garanti svolgono la loro attività a titolo gratuito e possono partecipare alle riunioni del Comitato con voto consultivo

ART. 9

Risorse economiche

Il Consorzio trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da :

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente, del Vice Presidente e di altro membro del Comitato, dallo stesso delegato alle operazioni finanziarie.

ART. 10

Quota Sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea.

ART. 11

Rendiconto

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato, i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare ed essere approvato nell'assemblea annuale dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Ulteriore proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

ART. 12

Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifiche allo Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi del Consorzio. Le relative deliberazioni devono essere approvate dai tre quarti dell'Assemblea.

ART. 13

Scioglimento

Il Consorzio si scioglie su delibera di un'Assemblea appositamente convocata. L'Assemblea che delibera lo scioglimento vota con la presenza del settantacinque per cento degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità a quanto previsto dall'art. 111 comma 4 quinquies, lett. B) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 14

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI GENOVA
 Registrato il 14 DIC. 2006 al N° 13645
 col pagamento di L. 168,00

IL CAPO AREA SERVIZI
 (dr. Aurora Spadaro)

2006 e 3